

**C O M U N E D I C A S A R A N O**  
**Provincia di LECCE**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI**  
**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**  
**IL SINDACO**

**VISTO** l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

**R E N D E N O T O**

**1** – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune;

**2** – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana,
- b) Buona condotta morale,
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

**3** – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1)I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.

2)Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.

3)I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CASARANO, 01 aprile 2011

IL SINDACO  
**Ivan de Masi**